

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2902 del 08/06/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. G.T. INERTI SRL con sede legale in Comune di Verghereto, Via Mazzi-Para n. 21/A. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per la cava di arenaria tipo pietra serena "orizzonte arenaria" e arenaria da frantoio afferente l'U.M.I. 2 dell'Ambito Estrattivo 1S "Valspineto", sita nel Comune di Sarsina Loc. Valspineto.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3067 del 08/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno otto GIUGNO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. G.T. INERTI SRL con sede legale in Comune di Verghereto, Via Mazzi-Para n. 21/A. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per la cava di arenaria tipo pietra serena "orizzonte arenaria" e arenaria da frantoio afferente l'U.M.I. 2 dell'Ambito Estrattivo 1S "Valspineto", sita nel Comune di Sarsina Loc. Valspineto.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 01/10/2021, acquisita al Prot. Unione 35817 e da Arpae al PG/2021/154185, da **G.T. INERTI SRL** nella persona del delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del

comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Verghereto, Via Mazzi-Para n. 21/A, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la cava di arenaria tipo pietra serena "orizzonte arenaria" e arenaria da frantoio afferente l'U.M.I. 2 dell'Ambito Estrattivo 1S "Valspineto", sita nel Comune di Sarsina Loc. Valspineto, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Considerato che con determinazione n. 311 del 16/09/2021 il Comune di Sarsina ha concluso la procedura di verifica (screening) escludendo dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1 della Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 e dell'art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto di coltivazione afferente l'U.M.I. 2 dell'Ambito Estrattivo 1S del P.A.E. del Comune di Sarsina, presso Località Valspineto, presentato dalla ditta G.T. INERTI srl;

Evidenziato che la determinazione sopracitata è condizionata al rispetto delle prescrizioni in essa riportate;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota Prot. Unione 36205 del 06/10/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/154185, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i. la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Atteso che con Nota Prot. Unione 39675 del 02/11/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/168578, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta integrazioni sia in merito alle emissioni in atmosfera, sia in merito all'impatto acustico con particolare riferimento alla presentazione della "Domanda di autorizzazione in deroga al rispetto dei limiti", non ricompresa in AUA e da autorizzarsi da parte del Comune;

Considerato che in data 03/11/2021 la ditta ha trasmesso le integrazioni relative alle emissioni in atmosfera, acquisite al Prot. Unione 39812 e da Arpae al PG/2021/171570;

Vista la Nota Prot. Com.le 5417 del 06/06/2022, acquisita al PG/2022/92940, con la quale il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Sarsina ha comunicato quanto segue: *"Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta a questo Comune in data 08/10/2021 e alla successiva documentazione integrativa pervenuta a firma del TCA (...) pervenuta in data 29/03/2022 prot. 2807 dalla quale si prende atto che l'attività non determinerà il superamento dei limiti di immissione differenziali di cui agli artt. 3 e 4 del DPCM 14/11/1997; Visto il successivo parere da parte dell'Arpae che in copia si allega pervenuto in data 25/05/2022 prot. 5083; Si prende atto della dichiarazione in merito all'impatto acustico."*;

Atteso che nel succitato parere di Arpae ad oggetto *"G.T. Inerti s.r.l Unipersonale Via Para 21/a - Ambito estrattivo 1S località Valspineto - Richiesta parere documento di impatto acustico ex art. 8 della L 447/95 in deroga all'obbligo del rispetto del limite di immissione differenziale per attività estrattiva di cava - Parere"* è evidenziato in particolare quanto segue: *"(...) con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, dato atto che sulla base della documentazione presentata, l'attività non determinerà il superamento dei limiti di immissione differenziali di cui agli artt. 3 e 4 del DPCM 14/11/1997, si esprime parere favorevole."*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 08/03/2022, ove sono anche riportati gli esiti della Conferenza di

Servizi;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente atto, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **G.T. INERTI SRL**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **G.T. INERTI SRL** (C.F./P.IVA 03571480403) nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Verghereto, Via Mazzi-Para n. 21/A, **per la cava di arenaria tipo pietra serena "orizzonte arenaria" e arenaria da frantoio afferente l'U.M.I. 2 dell'Ambito Estrattivo 1S "Valspineto", sita nel Comune di Sarsina Loc. Valspineto.**

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15 (quindici)** a partire dalla data di efficacia dell'autorizzazione convenzionata all'attività estrattiva ai sensi della L.R. 17/1991 e s.m.i..

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL, ed al Comune di Sarsina per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, relativamente alle emissioni diffuse di polveri derivanti dallo stabilimento di coltivazione di una cava di arenaria tipo pietra serena, "orizzonte arenaria" e arenaria da frantoio, afferente all'Ambito Estrattivo 1S "Valspineto".

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con nota prot. n. 36207 del 06/10/21 acquisita al protocollo PG/2021/154209, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Sarsina;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica;
- Arpae - Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, trattasi di emissioni diffuse in atmosfera di polveri prodotte dalla attività di coltivazione di una cava di arenaria tipo pietra serena, "orizzonte arenaria" e arenaria da frantoio, costituite da:

- rimozione del cappellaccio con utilizzo, parziale, di esplosivo per la rimozione di banchi di cappellaccio particolarmente tenaci e per l'apertura del banco di coltivazione;
- movimentazione del materiale di scarto (cappellaccio) e stoccaggio temporaneo nelle aree appositamente individuate;
- estrazione: i blocchi saranno perforati lungo linee di taglio definite, dove non già presenti per fessurazione naturale, e sganciati con l'utilizzo di pala o escavatore;
- trasporto e stoccaggio del materiale estratto nelle zone di accumulo temporaneo;
- carico dei blocchi utili sui mezzi di trasporto (autocarri);
- trasporto del materiale al laboratorio di proprietà per la lavorazione.

Con determinazione n. 311 del 16.09.2021 il Comune di Sarsina ha concluso la procedura di verifica (screening) escludendo dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1 della Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 e dell'art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto di coltivazione afferente l'U.M.I. 2 dell'Ambito Estrattivo 1S del P.A.E. del Comune di Sarsina, presso Località Valspineto, presentato dalla ditta G.T. INERTI srl, a condizione che siano rispettate le prescrizioni riportate in tale atto, che per quanto concerne la mitigazione delle emissioni di polveri sono di seguito indicate:

23. *in merito all'emissione di polveri si prescrive che dovranno essere adottate le seguenti misure di mitigazione:*

- *copertura del carico trasportato mediante teloni;*
- *si dovrà provvedere nei periodi secchi alla bagnatura periodica dei depositi di accumulo provvisorio, dei piazzali e delle vie di transito interne non asfaltate;*
- *gli accumuli di materiale movimentato dovranno essere ubicati non in prossimità dei ricettori presenti;*
- *poiché si ritiene che il fenomeno di migrazione delle polveri nei periodi più aridi dell'anno, possa indurre effetti paesaggistici negativi su vaste aree limitrofe alla coltivazione, specie in correlazione con l'andamento delle correnti atmosferiche, manifestandosi nell'imbiancamento della vegetazione e delle cose per grandi ambiti visuali, si considera necessario che nei periodi aridi vengano periodicamente inumidite le pareti interne dell'area-estrattiva mediante*

autobotti.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpa del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpa, in quanto relativamente alle emissioni i riferimenti normativi e regolamentari, le prescrizioni definite nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) sopra riportate e le condizioni stabilite per il rilascio dell'autorizzazione di attività similari, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

Con nota prot. 2022/0040796/P del 16/02/2020, acquisita al protocollo di Arpa PG/2022/25421 del 16/02/22, l'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica ha trasmesso le proprie valutazioni in merito, di seguito riportate: *“In riscontro alla richiesta di parere pervenuta con prot. N. 2021/0279195/A, il 07/10/2021, esaminata la documentazione e valutate le successive integrazioni del 16/11/2021 con prot. N. 2021/0317638/A, prodotte dalla G.T. INERTI srl con sede legale in Comune di Verghereto (FC), via Mazzi-Para n. 21/A, e stabilimento in merito alle emissioni in atmosfera a seguito dell'attività di lavorazione nell'impianto sito in Comune di Sarsina (FC), loc. Valspineto;*

Vista la delibera del Comune di Sarsina che detta prescrizioni in merito al contenimento delle emissioni polverose derivanti dalla coltivazione della cava e dalla movimentazione delle terre e rocce di scavo; si esprime parere favorevole per quanto di competenza alle emissioni in atmosfera con i limiti e le prescrizioni proposti da Arpa – Servizio Territoriale”.

Con nota P.G.N. 0001889 del 04/03/2022, acquisita al prot. di Arpa PG/2022/37374 del 07/03/2022, il Comune di Sarsina ha espresso la *“conformità urbanistica-edilizia dell'attività in oggetto”.*

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, riguardo all'istanza in oggetto, ha espresso le seguenti valutazioni:

- la Ditta, nello svolgimento della propria attività, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, dovrà rispettare le prescrizioni gestionali previste dal punto n. 23 della determinazione n. 311 del 16.09.2021 del Comune di Sarsina di conclusione della procedura di screening, dal momento che essa costituisce una delle condizioni ambientali di tale provvedimento;
- nelle premesse della succitata determinazione n. 311 del 16.09.2021 del Comune di Sarsina, sulla base delle valutazioni riportate nella Relazione Istruttoria di screening, che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della determinazione stessa, è riportata la seguente valutazione: *“rispetto ai ricettori, rilevato che non sarà rispettato il limite differenziale di immissione nei confronti di un ricettore presente nell'area limitrofa, si evidenzia che per lo stesso dovranno essere richieste e ottenute deroghe previo parere favorevole di Arpa. L'impatto sulla qualità dell'aria derivante dalle lavorazioni in progetto risulta trascurabile. In fase gestionale è prevista l'adozione di misure di mitigazione, consistenti nella bagnatura delle piste interne alla cava e della limitazione della velocità di percorrenza dei mezzi di trasporto del materiale estratto”;*
- le misure di mitigazioni prescritte nell'ambito della procedura di screening sono state assunte in relazione a quanto previsto dal Piano Aria Integrato Regionale 2020 (P.A.I.R. 2020) della Regione Emilia-Romagna, per le parti compatibili con la conformazione della cava e con l'attività svolta nello stabilimento;
- la Ditta, oltre ad evidenziare le ulteriori mitigazioni che intende adottare, ha inoltre relazionato puntualmente circa le modalità di bagnatura (tempistiche e mezzi) che intende adottare, e i tratti di viabilità sottoposti a bagnatura, nel rispetto di quanto prescritto dalla succitata determinazione comunale;
- alla luce pertanto di quanto valutato e prescritto nella succitata determinazione n. 311 del 16.09.2021, e di quanto evidenziato dalla Ditta, in linea con quanto prescritto per attività similari, si ritiene di prescrivere quanto di seguito riportato:
 - a) nei periodi secchi si dovrà provvedere alla bagnatura periodica dei depositi di accumulo provvisorio, dei piazzali e delle vie di transito interne e della strada vicinale e privata di accesso alla cava;

- b) gli accumuli di materiale movimentato dovranno essere ubicati non in prossimità dei ricettori presenti;
- c) i mezzi in movimento all'interno dell'area di cava e lungo le strade poderali e privata di accesso alla cava dovranno adottare una velocità di transito bassa;
- d) le piste e le strade di accesso alla cava dovranno essere periodicamente, secondo necessità, ricaricate con materiale inerte non pulverulento;
- e) il carico trasportato dai mezzi in uscita dalla cava dovrà essere coperto mediante teloni;
- f) poiché si ritiene che il fenomeno di migrazione delle polveri nei periodi più aridi dell'anno, possa indurre effetti paesaggistici negativi su vaste aree limitrofe alla coltivazione, specie in correlazione con l'andamento delle correnti atmosferiche, manifestandosi nell'imbiancamento della vegetazione e delle cose per grandi ambiti visuali, si considera necessario che nei periodi aridi vengano periodicamente inumidite le pareti interne dell'area-estrattiva mediante autobotti;
- g) qualora le prescrizioni sopra riportate non producano effetti soddisfacenti per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, su proposta degli Organi di Controllo e Vigilanza ed in presenza di accertati disagi, potranno essere individuati e prescritti ulteriori accorgimenti atti a ridurre tali emissioni, attraverso un procedimento di aggiornamento della presente autorizzazione.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle valutazioni del responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera e degli atti di assenso acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 01/10/2021 P.G.N. 35817, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni diffuse in atmosfera di polveri** derivanti dalle attività di coltivazione di una cava di arenaria tipo pietra serena, "orizzonte arenaria" e arenaria da frantoio, afferente all'Ambito Estrattivo 1S "Valspineto" **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**
 - a) nei periodi secchi si dovrà provvedere alla bagnatura periodica dei depositi di accumulo provvisorio, dei piazzali e delle vie di transito interne e della strada vicinale e privata di accesso alla cava;
 - b) gli accumuli di materiale movimentato dovranno essere ubicati non in prossimità dei ricettori presenti;
 - c) i mezzi in movimento all'interno dell'area di cava e lungo le strade poderali e privata di accesso alla cava dovranno adottare una velocità di transito bassa;
 - d) il carico trasportato dai mezzi in uscita dalla cava dovrà essere coperto mediante teloni;
 - e) le piste e le strade di accesso alla cava dovranno essere periodicamente, secondo necessità, ricaricate con materiale inerte non pulverulento;
 - f) poiché si ritiene che il fenomeno di migrazione delle polveri nei periodi più aridi dell'anno, possa indurre effetti paesaggistici negativi su vaste aree limitrofe alla coltivazione, specie in correlazione con l'andamento delle correnti atmosferiche, manifestandosi nell'imbiancamento della vegetazione e delle cose per grandi ambiti visuali, si considera necessario che nei periodi aridi vengano periodicamente inumidite le pareti interne dell'area-estrattiva mediante autobotti;

- g) qualora le prescrizioni sopra riportate non producano effetti soddisfacenti per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, su proposta degli Organi di Controllo e Vigilanza ed in presenza di accertati disagi, potranno essere individuati e prescritti ulteriori accorgimenti atti a ridurre tali emissioni, attraverso un procedimento di aggiornamento della presente autorizzazione.
2. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio della attività di coltivazione di una cava di arenaria tipo pietra serena, "orizzonte arenaria" e arenaria da frantoio entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio dell'attività, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle emissioni diffuse derivanti da tale attività.
3. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Sarsina la data di messa in esercizio della attività di coltivazione di una cava di arenaria tipo pietra serena, "orizzonte arenaria" e arenaria da frantoio, con un anticipo di almeno 15 giorni.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.